

**Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA**



**Presidenza della Regione  
Ufficio legislativo e legale  
Posizione di Collaborazione e Coordinamento n. 3**

Prot. n. 782                      116 .11.2020 del 14 GEN 2021 / Pos. Coll. e Coord. n.3

***Oggetto: Fondo Pensioni sicilia. Richiesta di contitolarità, da parte di soggetto inabile al 100% , dei trattamenti pensionistici di reversibilità di entrambi i genitori, dipendenti regionali, deceduti. Richiesta di parere.***

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica  
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale  
servizio 11 – Vigilanza sul fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana  
(rif. nota 29 ottobre 2020, prot. 99412)

1 - Con la nota in riferimento Codesto Dipartimento ha inoltrato la nota n. 31223 del 23 ottobre 2020 del Fondo Pensioni con la quale è stato chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di riconoscere, ad un soggetto inabile al 100%, il trattamento pensionistico di reversibilità dei genitori deceduti, già pensionati regionali.

Al fine di agevolare l'istruttoria, alla predetta richiesta è stata allegata ampia documentazione, successivamente integrata con nota 37558 del 29 dicembre 2020.

La vicenda in ordine alla quale viene chiesto l'avviso dello Scrivente è la seguente.

Il Fondo Pensioni Sicilia ha ricevuto una istanza di riliquidazione del trattamento pensionistico riconosciuta ad un soggetto, dichiarato inabile al 100% sin dalla nascita, a seguito del decesso dei genitori, entrambi dipendenti regionali ed in quiescenza al momento del decesso.

Oggetto della istanza avanzata dal legale del soggetto richiedente è, in particolare, il riconoscimento della titolarità dei trattamenti di reversibilità di entrambi i genitori della stessa, tenuto conto che, al momento del decesso del padre, al coniuge superstite, era stato riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità nella misura del 90% del trattamento pensionistico del coniuge, in ragione della presenza nel nucleo familiare di "maggioresse ed inabile permanentemente a proficuo lavoro".

A seguito del decesso della madre, l'odierna istante, ha avanzato richiesta di riconoscimento del trattamento pensionistico di reversibilità, concessole nella misura del 70% del trattamento pensionistico in godimento della dante causa.

Solo dopo è stato chiesto anche il riconoscimento della pensione di reversibilità del trattamento di quiescenza del padre, negato dal Fondo Pensioni <sup>1</sup> che ha, contestualmente, confermato il diritto alla erogazione del solo trattamento di reversibilità della madre e con successiva nota – su nuova istanza di parte – manifestato la disponibilità a riconoscere in capo alla istante la titolarità di un trattamento più favorevole.

Ricevuta una nuova diffida da parte del legale di parte, l'ufficio competente chiede l'avviso dello Scrivente in ordine alla eventuale fondatezza della richiesta di riconoscimento, al soggetto de quo, di entrambi i trattamenti pensionistici di reversibilità a far data dal mese successivo al decesso della madre .

Successivamente all'invio, da parte di questo Ufficio, della nota di rinvio - prot. 23130 del 10 dicembre 2020 – il Fondo Pensioni ha trasmesso a Codesto Dipartimento e, solo per conoscenza allo Scrivente, nota dell'Ufficio del Garante per l'Erogazione delle Prestazioni.

2 - Con riferimento ai quesiti sottoposti va, preliminarmente, osservato che lo Scrivente è istituzionalmente chiamato a rendere pareri su questioni, aventi carattere generale ed astratto, riguardanti esclusivamente l'interpretazione e/o l'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare) e non anche di disposizioni di fonte statale.

Né tanto meno rientra tra i compiti istituzionali dello Scrivente dare indicazioni operative su questioni che rientrano esclusivamente tra le competenze ascritte agli Uffici richiedenti.

Risulta - peraltro - necessario, ai fini della acquisizione del richiesto parere, che nella nota di richiesta vengano indicate le norme specifiche in ordine alle quali si chiede l'avviso di questo ufficio consultivo.

Pur tuttavia, e senza entrare nel merito della documentazione allegata, nell'ottica di una fattiva collaborazione si rappresentano le seguenti considerazioni di ordine generale.

---

1 Nota prot. 1266 del 15 gennaio 2018 – Fondo Pensioni Sicilia : “ *Il riconoscimento del diritto a pensione ai superstiti in favore dei figli inabili è subordinato al requisito della condizione di non autosufficienza economica con riferimento, in particolare , ai limiti di reddito soggetti ad IRPEF di cui lo stesso è titolare.*”

Con successiva nota prot. 39272 /2019 a sostegno del predetto diniego è stata richiamata la circolare INPS 185/2015 “ *in caso di figli maggiorenni inabili superstiti, per i decessi intervenuti successivamente al 31.10.2000, ai fini dell'accertamento del requisito della non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'art. 14 – septies della legge 29 febbraio 1980 n. 33 annualmente rivalutato. Per i figli inabili che si trovano nelle condizioni previste dell'articolo 5 della legge del 12 giugno 1984 n. 222 e che si trovino nella impossibilità di deambulare (...) il predetto limite deve essere aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento*”.

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità e della quantificazione della stessa, da quanto ricostruito da una sommaria lettura degli allegati, l'ufficio competente applica la circolare INPS n. 185 del 2015." Linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti – art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903”<sup>2</sup>

Orbene nella stessa, al punto 3 “ Requisito del carico” viene chiarito che :- *“L’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 subordina il riconoscimento del diritto a pensione ai superstiti in favore dei figli ed equiparati di età superiore ai 18 anni, studenti o inabili, alla sussistenza in capo ad essi, alla data del decesso del genitore, del requisito della vivenza a carico del deceduto.*

*I figli o equiparati di età inferiore a 18 anni sono considerati a priori a carico del dante causa.*

*Il requisito del carico risulta verificato al ricorrere delle seguenti due condizioni:*

*a) stato di bisogno del superstite, determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi derivanti dall’eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari.*

*La condizione della non autosufficienza economica sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l’importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%.*

*Per trattamento minimo deve intendersi l’importo del trattamento minimo mensile di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato di un dodicesimo*

---

2. L. 21-7-1965 n. 903 – art 22. L’art. 13, *sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218*, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'art. 12:

a) il 60 per cento al coniuge;

b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.

La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente nè inferiore al 60 per cento, nè superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'art. 12.

Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10.

Qualora non vi siano nè coniuge nè figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.

Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonchè i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'art. *39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818*, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della predetta età.

La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno.

Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'art. 12».

della tredicesima mensilità.

Sono escluse dal computo dei redditi dei figli e equiparati superstiti, oltre le pensioni di guerra dirette e indirette, le borse di studio, gli assegni di studio e le pensioni ai ciechi civili.

**In caso di figli maggiorenni inabili superstiti, per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, ai fini dell'accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato.**

...omissis...

Come illustrato nel punto 2.3 della circolare n. 15 del 2009, ai fini dell'accertamento dei limiti decritti, devono essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati all'IRPEF, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell'IRPEF (rendite INAIL), secondo quanto stabilito dall' articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

...omissis...

b) *mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa. Tale condizione si desume dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto.*

Il successivo punto 9 della medesima circolare - Articolo 1, comma 41, legge n. 335 dell'8 agosto 1995 – peraltro richiamato nella diffida presentata dal legale della avente diritto - così recita: “ *Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla Tabella F della legge dell'8 agosto 1995, n. 335.*

*Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.*

*I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria. Essi trovano, pertanto, applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge ovvero ai genitori o fratelli e sorelle e non trovano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione figli minori, studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge.*

*Predette disposizioni fanno salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della stessa legge di riforma con riassorbimento sui futuri miglioramenti.*

*Ai fini di detta cumulabilità, con circolari n. 234 del 25 agosto 1995 e n. 38 del 20 febbraio 1996 sono stati precisati i redditi del beneficiario da valutare: redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. In ogni caso non è valutato l'importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione.*

***Nel caso in cui il superstite sia titolare di più pensioni ai superstiti, tali pensioni sono escluse dal computo dei redditi da valutare al fine dell'applicazione della normativa in parola."***

Quanto sopra richiamato, e nel concordare sulla acquisizione del diritto alla pensione di reversibilità a decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore o pensionato (cfr. in tal senso Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 21545 / 2008), l'Amministrazione competente - qualora lo dovesse ritenere opportuno – potrebbe acquisire sulla vicenda l'avviso dell'Inps .

Fermo restando che *"In tema di pensione ai superstiti, a norma dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965, il diritto a pensione di riversibilità spetta, alla morte del pensionato o dell'assicurato, "iure proprio", a ciascuno dei soggetti individuati dalla citata norma, in ragione dei rapporti con il defunto e in relazione alla situazione in cui si trova al momento del decesso di questo; deve pertanto escludersi che sia prevista la trasmissibilità del diritto a pensione di riversibilità e, in particolare, deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di riversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo. (Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 11999 del 08-08-2002)*

Resta inteso che - trattandosi di normativa nazionale ed in presenza di possibile contenzioso - potrebbe essere utile acquisire, anche, il parere dell'Avvocatura di Stato.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

\*\*\*\*\*

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento il parere sarà inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio, salvo che codesta Amministrazione -anche tenuto conto del possibile instaurarsi di contenzioso – ne richieda la riservatezza.

*Il funzionario avvocato*

*Marina Miceli* \* F.to

*Il Dirigente avvocato*

*Francesca Marcenò*\* F.to

L'AVVOCATO GENERALE

F.to **Bologna\***

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.lgs. 39/1993